

LEGGE 3 Agosto 2007, n. 123 –

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Introduzione

- Esame delle indicazioni contenute nella Legge 123 per il prossimo Testo Unico sulla sicurezza del lavoro e delle innovazioni già da ora operative

Spisal Ulss 20 di Verona

Obiettivo dell'incontro

- Trarre delle indicazioni operative per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro nella nostra provincia

Art. I.(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, **entro nove mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' **decreti legislativi** per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
- garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il **rispetto dei livelli essenziali** delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle **differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati**

Art. I.(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

- applicazione della normativa a tutti i lavoratori e lavoratrici, compresi **autonomi e subordinati**
- Semplificazione dei documenti per medie e microimprese
- Riordino normativa macchine, impianti, attrezzature ed opere previsionali
- Riformulazioni sanzioni e responsabilità del preposto
- Pena **dell'arresto fino a tre anni** per le infrazioni di particolare gravita'... con previsione di una sanzione amministrativa fino ad euro **centomila**
- la graduazione delle **misure interdittive**

Art. I.(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

- il riconoscimento ad **organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari** delle vittime della possibilità **di esercitare... i diritti e le facoltà** attribuiti alla persona offesa, per reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
- destinazione degli **introiti delle sanzioni** per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali
- revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei **soggetti del sistema di prevenzione aziendale**, compreso il medico competente

Art. I.(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

- rafforzamento del **rappresentante dei lavoratori** per la sicurezza territoriale;
- introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di **sito produttivo**
- potenziamento delle funzioni degli **organismi paritetici**, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- realizzazione di un **coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività' e delle politiche in** materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. I.(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

- valorizzazione dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, secondo i principi della **responsabilita' sociale**, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati
- previsione di un **sistema di qualificazione** delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze
- previsione della partecipazione delle **parti sociali** al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome
- la realizzazione di forme di **partecipazione tripartita**, di **progetti formativi**, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese.

Art. I.(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

- la promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria
- razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, per evitare sovrapposizioni
- revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi
- modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso
- rivisitazione sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni

Considerazioni sull'art.1

Si interviene sugli aspetti fondamentali, quali:

- il coordinamento tra istituzioni pubbliche
- la programmazione degli interventi,
- la partecipazione delle parti sociali e la bilateralità,
- il ruolo dei soggetti della prevenzione, compreso il rls ed il preposto,
- la catena degli appalti e sub appalti,
- la semplificazione, l'incentivazione e la responsabilità sociale d'impresa

Elementi organizzativi di estrema attualità, ove la presenza del rls e delle OO.SS. sono aspetti centrali

Esempi concreti

■ Verona cantieri sicuri

esempio di progetto coordinato tra istituzioni, parti sociali, organismo bilaterale con interventi di vigilanza, formazione, assistenza alle imprese: primi otto mesi 2007

calo del 17 % delle ore di assenza

per infortunio rispetto allo stesso periodo dell'anno prima

Art. 2 (Notizia all'INAIL, in taluni casi di esercizio dell'azione penale)

- notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il **pubblico ministero** ne da' immediata

Rivalsa Inail

Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

- il datore di lavoro **committente** promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un **unico documento valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze.
- Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera.
- Per egli **appalti pubblici**, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i **costi relativi alla sicurezza del lavoro**.
- A tali dati possono accedere, su richiesta, **il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.**";

Art. 3.(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

- l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, avviene di norma in **un'unica giornata** su tutto il territorio nazionale
- Il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al **RLS**, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, **copia del DVR** e del **registro degli infortuni** sul lavoro
- I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, esercitano le attribuzioni con riferimento a tutte le unita' produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza".

Considerazioni sull'art. 3

- Potenzia l'aspetto fondamentale della presenza della contemporanea presenza di lavoratori di più imprese in uno stesso ambiente di lavoro ed introduce il concetto di **valutazione dei rischi interferenti**
- I costi della sicurezza devono risultare negli appalti
- **Diritti del RLS di ricevere copia del DVR e del Registro infortuni !! Documenti chiaramente leggibili. Ruolo nuovo del Rls**

Art. 4. Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- Con Decreto sarà disciplinato il **coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza**
- Fino all'emanazione del decreto, il coordinamento è esercitato dal **presidente della provincia o da assessore da lui delegato**
- **integrazione degli archivi informatici** Ispesl, Inail, Dpl, i dati sono resi pubblici
- **Risorse:** a) 4.250.000 euro per l'immissione in servizio del personale
b) 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell'attività ispettiva (NUCLEI DI PRONTO INTERVENTO)
- avvio, nell'ambito delle dotazioni dei **Programmi** nazionali di progetti sperimentali in **ambito scolastico** e nei percorsi di **formazione professionale** sulle tematiche di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 5. (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori)

- il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' adottare provvedimenti di **sospensione un'attività** qualora riscontri l'impiego di **personale irregolare** in misura pari o **superiore al 20 %** del totale dei lavoratori occupati,
- in caso di **reiterate violazioni** della disciplina in materia di **superamento dei tempi di lavoro**, di riposo giornaliero e settimanale,
- di **gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** (personale ispettivo delle ULSS)
- Il provvedimento di sospensione e' comunicato alle competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione di un **provvedimento interdittivo alla contrattazione** con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche

Considerazioni sull'art. 5

- Forte contrasto del lavoro irregolare, nero e non sicuro
- Il provvedimento della sospensione è di carattere amministrativo e non sostituisce il sequestro previsto dal C.P.P
- La sospensione riguarda le attività produttive che comportano il rischio per la sicurezza e la salute
- Presupposto è l'accertamento di violazioni reiterate (ripetute nel tempo) e gravi, come rischio di infortunio grave, mortale o di malattia professionale grave
- L'archivio informatico delle attività produttive
Efficace e snello strumento di prevenzione

Art. 6.(Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)

- da settembre, il personale di tutte le imprese appaltatrice o subappaltatrice e i lavoratori autonomi, devono essere muniti di **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- **I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.**
- I datori di lavoro con **meno di dieci dipendenti** possono assolvere all'obbligo mediante annotazione, su apposito **registro**, vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro.

Art. 7. (Poteri degli organismi paritetici)

- Gli organismi paritetici possono effettuare nei luoghi di lavoro sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute
- Degli esiti dei sopralluoghi viene informata la competente **autorita' di coordinamento delle attivita' di vigilanza.**
- Gli organismi paritetici **possono chiedere** alla competente autorita' di coordinamento delle attivita' di vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.

Considerazioni sull'art. 7

- Rafforzamento ed allargamento dei poteri degli organismi paritetici
- Quanto prospettato rappresenta l'esperienza già in atto nella nostra provincia in ambito edile
- E possibile pensare di riproporla per le imprese artigiane non edili e per l'agricoltura?
- Per le grandi aziende manifatturiere e di servizi sarà possibile intervenire sul SGSL ?

Art. 8.(Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

- Nelle gare di appalto e nella valutazione delle offerte per l'affidamento di **appalti di lavori pubblici**, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il **valore economico** sia adeguato e sufficiente rispetto al **costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza**,
- il quale deve essere **specificamente indicato** e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
- Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta".

Art. 9. (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

- In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una **sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote**.
- 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si **applicano le sanzioni interdittive** di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".

Considerazioni sull'art 9

- Prevede la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** e quindi la possibilità che la società (e non solo le persone) per effetto del D.Lgs 231/91, risponda per infortunio grave o mortale
- Per evitare ciò la società deve adottare modelli **organizzativi e gestionali** atti ad impedire che il reato si verifichi, di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento
- Il DLgs, 231 agli articoli 6 e 7 indica cosa deve esaminare e garantire la società (DVR e SGS)

Art. 10. (Credito d'imposta)

- ai datori di lavoro e' concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa paria 20 milioni di euro annui, un **credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento** delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere **formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro**

Conclusioni

- I prossimi decreti saranno fondamentali nel raggiungere gli obiettivi fissati nella legge delega.
- Disponiamo di uno strumento ulteriore per migliorare la sicurezza del lavoro, soprattutto nelle realtà frammentate degli appalti e sub appalti (edilizia e cooperative)
- Lavorando insieme in rete con i soggetti pubblici e sociali (Cantieri Sicuri e Progetto Aziende Sicure) possiamo raggiungere l'obiettivo comune di

Obiettivo

- **Zero infortuni mortali in ambienti di lavoro regolari**



Dipartimento di Prevenzione



S.P.I.S.A.L.

Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro

- HOME PAGE S.P.I.S.A.L.**
- > Informazioni per il pubblico
 - > Organigramma del Servizio
 - > Elenchi utili
 - > Modulistica del Servizio
 - > Relazioni del Servizio

- PRIMO PIANO**
- Operazione Cantieri Sicuri**

- Infortuni sul lavoro**
- > Guida alla valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche

- Lavori edili**
- > Notifica preliminare
 - > Detrazione del 36 o 41% ai fini IRPEF
 - > Avvisi Agenzia delle Entrate

- Amianto**
- > Cosa sapere
 - > DLGS 257 del 25 luglio 2006

Finalità del Servizio

Allo SPISAL sono attribuite le funzioni di controllo, vigilanza e di promozione della cultura della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro con il compito di contribuire alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro.

Le strategie messe in campo dal Servizio e dirette ad ottenere il miglioramento della salute dei lavoratori si strutturano su tre livelli:

- Sicurezza e protezione della salute (vigilanza sul rispetto delle norme). Le evidenze empiriche di efficacia nel ridurre gli incidenti e gli infortuni fanno di questa strategia un elemento fondamentale del piano.
- Promozione di stili di vita salubri (educazione alla salute). Finalizzata ad incoraggiare comportamenti individuali più salubri miranti a ridurre il rischio di malattia e compromissione della salute in senso lato.
- Controllo dei determinanti di salute. Questa strategia mira ad integrare aspetti di cambiamento organizzativo, partecipazione sociale e tradizionali programmi di promozione della salute. Il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni portatrici di interesse diffusi è l'obiettivo primario di questa strategia.

Missione del Servizio

La missione dello SPISAL è quella di promuovere il benessere sul luogo del lavoro attraverso una strategia multisettoriale, rafforzando la cultura della prevenzione dei rischi con il pieno coinvolgimento - in forma coordinata ed integrata - delle diverse articolazioni sociali e istituzionali presenti sul territorio.

FORMAZIONE

Vibrazioni meccaniche - corso di aggiornamento

Corsi per addetti al Primo Soccorso: proposta per le aziende

Corso amianto Gestionale

Corso amianto Operativo

LINK

- > Safetynet
- > INAIL
- > OSHA
- > Epicentro
- > ISPESL

PROGETTI

Verona Aziende Sicure

- > Il Progetto
- > Bando di concorso
- > Gruppi di lavoro aziendali
- > Convegno 19 giugno 2006
- > Convegno 28 novembre 2005

INIZIATIVE

- > Iniziativa di promozione della salute: fumo e amianto



RETE REGIONALE DELLA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Home | Contatti

Chi Siamo | Il Progetto | Registrazione

Ricerca

ARGOMENTI

- [Primo Piano](#)
- [Prevenzione Cantieri](#)
- [La documentazione della Pianificazione Regionale](#)
- [Biblioteca](#)

SERVIZI

- [Mappa del sito](#)
- [Eventi e manifestazioni](#)
- [E-Learning](#)
- [Quesiti](#)
- [News](#)
- [Links](#)

FORMAZIONE ON-LINE

ACCEDI



REGIONE DEL VENETO

Piattaforma dedicata alla promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, alla informazione, alla comunicazione e alla formazione. La piattaforma è strumento operativo del Sistema Regionale per la Prevenzione della Regione Veneto nell'ambito della pianificazione triennale 2005-2007.

PRIMO PIANO

- [15 dicembre 2006, Rovigo - Convegno Sicurezza nei cantieri La pianificazione come strumento di prevenzione](#)
- [14/12/2006 Castelfranco Veneto Convegno Il medico del lavoro e la sicurezza: le novità](#)
- [1-2 Dicembre 2006 Senigallia - Seminario Nazionale Promuovere la cultura della salute e sicurezza](#)
- [Lille, France dal 3 al 5 luglio 2007 - First European Forum on effective solutions for managing Occupational Noise Risks](#)
- [Novità! Corso di aggiornamento ON LINE sul rischio vibrazioni.](#)
- [Indagine pilota conoscitiva sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro relativa ad una realtà regionale: Veneto](#)

NEWSLETTER

Per essere sempre informato sulle ultime novità, [iscriviti newsletter di Safetynet.](#)

BENVENUTO!

Benvenuto Redazione Safetynet!

all'area riservata

[Modifica i tuoi dati di Login](#)